

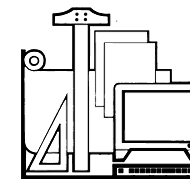


Il Sindacato.

Disegnatori

Riassunto delle principali condizioni di lavoro
in Ticino (CCL cantonale) dal

1° gennaio 2025



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Castione	ufficio amministrativo	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



Salari minimi dal 1° gennaio 2025

	Salario annuo
Nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica	CHF 47'556.00
Nel 2° anno	CHF 49'409.00
Nel 3° anno	CHF 54'923.00
Nel 4° anno	CHF 60'460.00
Nel 5° anno	CHF 65'943.00

APPRENDISTI

Nel 1° anno di tirocinio	CHF 6'496.00
Nel 2° anno	CHF 9'366.00
Nel 3° anno	CHF 13'570.00
Nel 4° anno	CHF 17'773.00

Adeguamenti salariali 2025

Le parti non hanno raggiunto un accordo relativo agli adeguamenti salariali 2025.

Orario di lavoro

40 ore settimanali.

Flessibilità

Possono essere prestate mensilmente 15 ore flessibili.

Le ore flessibili devono figurare sul conteggio di stipendio mensile.

Vacanze

- Fino al compimento del 20° anno di età e apprendisti: 25 giorni
- Per tutti gli altri: 20 giorni

Assegni per figli

- CHF 215.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 268.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Assicurazione indennità giornaliera contro le malattie

100% del salario dal 1° al 30° giorno di malattia e 90% del salario dal 31° giorno di malattia.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi 30 giorni di malattia.

A partire dal 31° giorno sulle indennità di malattia non dovranno essere conteggiate le deduzioni di legge previste per le assicurazioni sociali.

Assicurazione perdita di salario in caso di infortunio

100% del salario dal 1° giorno d'infortunio e 90% dal 31° giorno di infortunio.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi 30 giorni di infortunio.

Il premio per gli infortuni professionali è totalmente a carico del datore di lavoro, mentre il premio per gli infortuni non professionali è a carico del dipendente. Sulle indennità di infortunio non dovranno essere conteggiate le deduzioni di legge previste per le assicurazioni sociali.

Previdenza professionale

Ogni lavoratore deve essere assicurato in conformità della LPP. Ogni anno il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un certificato d'assicurazione.

Assenze pagate

- Proprio matrimonio: 5 giorni
- Matrimonio di parenti 1 giorno
- Congedo paternità: 10 giorni (80% del salario)
- Decesso coniuge, figlio, genitore: 3 giorni
- Funerale di parenti ½ giornata
- Proprio trasloco: 2 giorni
- Il tempo necessario per visite mediche, sanitarie, obblighi legali, attività sindacali e cariche pubbliche

Assunzione / licenziamento

I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova.

Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° anno di servizio al 9° anno: 2 mesi
- in seguito il preavviso è di 3 mesi

Protezione dal licenziamento

Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro sino a che il lavoratore è al beneficio di prestazioni assicurative per malattia o infortunio.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,3% del salario (esclusi assegni per i figli e trasferte)
- SUVA non professionale: 2,17% del salario AVS
- AD: 1,1% del salario AVS
- Contributo professionale 0.4%

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!